



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100

OGGETTO: Sentenza n. 1298/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. BERTOLI Maria Enrica c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventitré** del mese di **novembre** dalle ore 20,25 in poi in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 13/11/2015 n. 42058, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Vincenzo CAFISO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 17 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 30 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore	X		16	D'ANGELO Piero	X	
2	MARTINO Francesco		X	17	BERTOLINO Tommaso	X	
3	CAFISO Vincenzo	X		18	VACCARINO Salvatore	X	
4	BARRESI Piero	X		19	SCIACIA Pietro	X	
5	PERRICONE Luciano	X		20	ADAMO Enrico		X
6	VACCARA Antonino		X	21	DI MAIO Giuseppe		X
7	GIURINTANO Nicola		X	22	VARVARO Gaspare		X
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero	X		23	BONSIGNORE Francesco	X	
9	CURIALE Giuseppe		X	24	SALADINO Giacomo	X	
10	CALAMIA Pasquale		X	25	CARACCIOLI Bartolomeo	X	
11	LA CROCE Bartolomeo		X	26	ETIOPIA Giuseppa		X
12	ZACCONE Giuseppe		X	27	PIAZZA Maurizio	X	
13	DI BELLA Monica	X		28	SILLITTO Maria	X	
14	ACCARDO Gaetano		X	29	AGATE Vincenzo		X
15	BERLINO Giuseppe	X		30	GIANNILIVIGNI Francesco	X	

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE

Introduce, a seguito di prelievo, il terzo punto posto all'O.d.G.: *“Sentenza n. 1298/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. BERTOLI Maria Enrica c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”*, dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. A), dell'estratto del verbale della III^ C.C.P. (all. B), dell'estratto del verbale della VI^ C.C.P. (all. C) e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. D).

Entrano: Martino ed Etiopia **presenti n. 19.**

Escono: Piazza e Di Bella **presenti n. 17.**

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione, per appello nominale chiesto dal Consigliere Lo Piano Rametta.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 14 voti favorevoli e n. 3 astenuti resi, per appello nominale (all. E), da n. 17 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'atto deliberativo: *“Sentenza n. 1298/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. BERTOLI Maria Enrica c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”*.

VACCARINO: Chiede che venga messa ai voti l'immediata esecutività dell'atto deliberativo in oggetto.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 14 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Cafiso, Bonsignore e Perricone) resi, per alzata e seduta, da n. 17 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'immediata esecutività del presente atto.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

f.to Cafiso

Il Consigliere Anziano

f.to Ingrasciotta

Il Segretario Generale

f.to dott. Maggio

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvtrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvtrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--	--

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>



CITTÀ DI CASTELVETRANO
 PROVINCIA DI TRAPANI

Art. 24

UFFICIO LEGALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Sentenza n. 1298/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo . BERTOLI MARIA ENRICA c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 23 NOV. 2015

con deliberazione n. 100

Dichiara immediata esecutiva nei sensi dell'art.12 co.2° della L.R. 44/91:

- NO
- SI

Il _____
 IL RESPONSABILE RELATORE

Li 15 OTT. 2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LEGALE
[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
 Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla concretezza dell'azione amministrativa esprime parere:
FAVOREVOLE
 Data 15-10-2015 IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE E SE NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA
 Data 26/10/2015 IL RESPONSABILE
 Il Vicario
 (Sig. Massimo D'Antonio)

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
 SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA C. 14.251,000
 AL CAP. 2010 IPR N. 1414
 Data 26 OTT 2015
 IL RESPONSABILE

1170 000
2015

VISTA la sentenza n. 1298/2015, emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 15.07.2015, con la quale la Corte di Appello, nell'accogliere il gravame interposto da BERTOLI MARIA ENRICA contro il Comune di Castelvetro, ha parzialmente riformato la sentenza di 1° grado resa dal Tribunale di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro, emessa il 29.11.2010, con condanna del Comune di Castelvetro al pagamento della somma di €. 9.476,89, oltre interessi legali dalla data di emissione della sentenza al soddisfo, dichiarando compensate per un terzo le spese processuali del primo grado di giudizio e, per l'effetto, condanna il Comune di Castelvetro al pagamento in favore dell'attrice della restante somma, pari ad €. 2.363,34, oltre spese generali (15% sul compenso), IVA e CPA come per legge, se dovute, e dichiarando compensate per un terzo le spese processuali del secondo grado di giudizio e, per l'effetto condanna il medesimo Comune al pagamento in favore dell'attrice della restante somma pari ad €. 2.518,00 oltre spese generali (15% sul compenso) IVA e CPA come per legge, se dovute e spese di C.T.U.;

VISTA la nota prot. leg. n. 1443/Leg. dell'11.09.2015, a firma dell'Avv. Francesco Vasile, con la quale si comunica che è necessario provvedere all'adozione degli atti amministrativi per la liquidazione di quanto dovuto in ragione della superiore sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Palermo;

RILEVATO che la somma dovuta alla signora BERTOLI MARIA ENRICA, giusta sentenza n. 1298/2015, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, il 15.07.2015, ammonta ad €. 17.251,44, così distinta:

A) Sorte in Sentenza	€. 9.476,89
B) Ripetizione Compenso al CTU	€. 480,00
C) Spese processuali 1° grado (accessori compresi)	€. 3.448,37
D) Spese processuali 11° grado (accessori compresi)	€. 3.674,05
E) Tassazione della sentenza di 1° grado	€. 172,13
TOTALE GENERALE	€. 17.251,44

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa e, pertanto, è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgvo n. 267 del 18.8.2000 e che la stessa può trovare copertura ai codici di bilancio 1-1-8-8 del redigendo bilancio 2015;

RILEVATO che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute alla signora BERTOLI MARIA ENRICA, evitando così ulteriore aggravio di spese per il Comune di Castelvetro;

VISTO il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere della regolarità contabile;


VISTO l'art. 163 comma 2 del D.Lgvo 267/2000;

DELIBERA


Per i motivi di cui in narrativa

- 1) **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 1298/2015, emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 15.07.2015, a definizione del giudizio iscritto al n. 834/2011 R.G. promosso da BERTOLI MARIA ENRICA/Comune di Castelvetrano.
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di €. 17.251,44 indicata in narrativa e dovuta alla sig.ra BERTOLI MARIA ENRICA, in esecuzione della Sentenza n. 1298/2015, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, è ascrivibile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co.1, lett. a) del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad €. 17.251,44, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici di bilancio 1-1-8-8 del redigendo bilancio 2015, che offre necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di pari importo.
- 4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con l'apposito provvedimento dirigenziale.
- 5) **DARE ATTO** che la suddetta prenotazione di impegno rientra nella fattispecie di cui all'art. 163, comma 2, necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.


IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONSIGLIERE ANZIANO



CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
n. 1298/2015
PUBBLICAZIONE
DELLA SENTENZA
NEL GIORNO
E 10.09.2015
PER LA R. 1298/2015
DEL 1. SET. 2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile -
costituita dai signori:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1) Dott. Guido Librino | Presidente |
| 2) Dott. Gioacchino Mitre | Consigliere |
| 3) Dott. Tanja Himefjak | Consigliere ref. |

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 834/2011 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado

da

BERTOLI Maria Enrica, nata a Parma il 6.03.1943
(C.F. BRTMNR43C46G337R), rappresentata e difesa dall'avvocato Dullo
Rinaldo ed elettivamente domiciliata ai fini del giudizio a Palermo, via F.
Ferrara n. 8, nello studio dell'avvocato Giancarlo Greco

appellante

contro

COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del Sindaco pro tempore
(C.F. 81001210814), rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco
Vesile ed elettivamente domiciliato ai fini del giudizio a Palermo, via A.
Narbune n. 86, nello studio dell'Avv. Gaetano Giuffrida

appellato

Conclusioni per l'appellante:

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In via principale, in
accoglimento del presente appello ed a totale riforma della sentenza n°

202/2010 del 29.11.2010 emessa dal Tribunale di Marsala - Sezione distaccata di Castelvetro, non notificata: Ritenere e dichiarare che il Comune di Castelvetro, quale proprietario e custode della piazza denominata "Dante", è tenuto a risarcire all'attrice tutti i danni dalla stessa subiti in conseguenza dell'incidente descritto in premessa, verificatosi il giorno 9.1.2006, a causa delle sconnesioni della pavimentazione sopra specificate. Conseguentemente, condannare la detta P.A. al pagamento dei relativi danni nella misura di euro 25.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro, ovvero nel diverso importo ritenuto equo e di giustizia. In subordine, nella ipotesi in cui fosse riconosciuto un concorso di colpa nella determinazione dell'evento: Condannare la ripetuta P.A. al risarcimento proporzionale del danno nella misura in cui verrà accertato il concorso di colpa tra l'appellante e l'amministrazione convenuta. In ogni caso, condannare il Comune di Castelvetro alla rifusione delle spese in entrambi i gradi di giudizio.

Conclusioni per l'appellato:

Voglia l'Ec.c.ma Corte di Appello rigettare ogni contraria contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è ravvicinabile in capo all'appellata Civica Amministrazione, per motivi in narrativa indicati e per ogni altro migliore di giustizia e, per l'effetto, confermare l'impugnata statuizione. Condannare la signora Bertoli Maria Enrica al pagamento, in favore del Comune di Castelvetro, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio impugnatorio, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 L.P. ed accessori di legge. Salvo ogni altro diritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 202/2010 del 29.11.2010, il Tribunale di Marsala - sezione distaccata di Castelvetro ha respinto la domanda con cui Bertoli Maria Enrica aveva chiesto la condanna del Comune di Castelvetro al risarcimento del danno fisico da lei subito, in conseguenza

del sinistro verificatosi in data 9.01.2008, mentre attraversava a piedi la piazza Dante, situata nel centro di Castelvetrano, cadendo a terra, a causa della sconnessione della pavimentazione del marciapiede, che lo faceva perdere l'equilibrio. Nel respingere la domanda, il Tribunale ha interamente compensato tra le parti le spese di lite ponendo definitivamente a carico dell'attrice la spesa dell'espertata CTU.

In particolare, il Tribunale, pur ritenendo provata, sulla base delle testimonianze assunte durante la fase istruttoria, la causa della caduta dell'attrice, dovuta alle sconnessioni della pavimentazione del marciapiede della pubblica piazza, ha fondato il proprio convincimento sull'assunto che "il riferimento normativo per l'inquadramento della responsabilità della P.A. per i danni cagionati a privati da un bene demaniale sul quale è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte di tutti i cittadini - come nel caso di aree e vie pubbliche - è costituito non dall'art. 2051 c.c. ma dall'art. 2043 c.c.", che richiede la sussistenza di un'inadempimento (o inadempimento), e quindi un pericolo non evitabile e l'uso della diligenza appropriata da parte dell'utente (non prevedibilità ed evitabilità del pericolo). Poiché nel caso di specie non è stato prospettato né dimostrato che al momento del sinistro vi fosse scarsa visibilità (anzi, secondo il teste Vella "era ancora chiaro, non pioveva, né c'era nebbia"), il Tribunale ha ritenuto difettoso il presupposto oggettivo della non visibilità della situazione di pericolo.

2. L'appellante Bertoli Maria Enrica, col primo e il secondo motivo, si duole che il Tribunale abbia escluso il riferimento all'art. 2051 c.c. e invocato la più recente giurisprudenza della Cassazione secondo cui la responsabilità a titolo di custodia è applicabile anche per i beni di uso generale, a maggior ragione se il bene, come nel caso di specie, è situato all'interno della zona abitata del centro cittadino.

Deduce inoltre che l'appellato Comune non ha provato di aver espletato la normale attività di vigilanza e di manutenzione e che, anzi, dalle documentazione fotografica versata in atti e dalla testimonianza resa dai testi esecutori, oltre che dalla stessa ammissione dell'ente convenuto (che ha

riconosciuto lo stato di abbandono della piazza-Dante), risulta certa la responsabilità dello stesso, poiché la strada presentava una situazione di pericolo occulto, tale da configurare i caratteri dell'iniziale.

Con il terzo motivo lamenta la mancata applicazione da parte del Tribunale quanto meno di un concorso di colpa fra privato e Pubblica Amministrazione, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento.

Con il quarto e ultimo motivo censura la decisione di compensare interamente le spese di lite del giudizio di primo grado che, in caso di accoglimento dell'appello, devono essere poste a carico del Comune appellato.

3. Il comune di Castelvetro si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.

4. L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.

Premesso che risulta provato il nesso di causalità fra l'incidente e le condizioni della pavimentazione del marciapiede della piazza Dante, questa Corte non condivide quanto affermato dal primo giudice sull'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione.

La giurisprudenza ormai prevalente della Cassazione, cui questa Corte aderisce, afferma che, affinché la pubblica amministrazione possa andare esente dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre "avere riguardo non solo e non tanto all'estensione dei loro ed alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandone la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 cod. civ."

(così Cass. n. 15042 del 6 giugno 2006; vedi anche Cass. n. 20427 del 25 luglio 2008; Cass. 20 novembre 2008, sez. 3, n. 24528; Cass. 25 maggio 2010, sez. 3, n. 12695).

La responsabilità del Comune va quindi affermata nel caso di specie ai sensi dell'art. 2061 c.c., poiché l'accaduto va ricondotto a un difetto di manutenzione della pavimentazione del marciapiede della pubblica piazza e il Comune di Castelvetrano - investito del compito istituzionale di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. - non ha provato la sussistenza del caso fortuito, cioè di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.

5. Peraltro, avuto riguardo alla dinamica dell'accaduto che emerge dalle prove testimoniali assunte e dalle fotografie acquisite in atti, la parte lesa - che camminava la pieno giorno, in presenza di una buona visibilità e in assenza di pioggia, su un marciapiede caratterizzato da pavimentazione sconnessa - avrebbe certamente potuto tenere in concreto un diverso comportamento, più prudente, cercando di prestare una maggiore attenzione nel tratto di pavimentazione che percorreva.

Nel caso di specie, infatti, non si può prescindere dal principio di autorevolezza posto a carico degli utenti - gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto dei beni per salvaguardare la propria incolumità - richiamato dalla Corte Costituzionale con sentenza del 10 maggio 1989 e di recente affermato dalla S.C. (cfr. Cass. n. 6303 del 13.05.2013) secondo la quale "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa depositata sia di per sé idonea a sprigionare in energia o una dinamica infornata alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppia di una caldaia, esplosioni benefiche da un manipolato, ecc.). Qualora per contro si tratti di cose di per sé statiche e inerte e richiede che l'agente umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti

peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli improvvisi, mancanza di guard-rail, finacci non visibili o non segnalati, ecc.).

Non va inoltre dimenticato che "...quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cuca in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato..." (cfr. Cass. n. 11227 dell'8.05.2008).

La condotta di Bertoli Maria Enrica, pur non essendo tale da interrompere il nesso causale fra la cattiva manutenzione della pavimentazione del marciapiede e i danni subiti, ha contribuito comunque alla determinazione del danno e si configura pertanto come concorsuale, ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con un concorso di colpa che, in relazione alle circostanze concrete, è quantificabile nel 30 %.

6. Passando alla quantificazione del risarcimento, il consulente nominato in primo grado, Dott. Marchese, dopo aver sottoposto ad esame obiettivo l'interessata ed aver esaminato la documentazione prodotta, ha concluso che l'appellante, in seguito all'incidente del 9.01.2008, ha riportato "trauma contusivo al viso" e "fratture scomposte al polso destro".

Il consulente ha rilevato che, nonostante il tempestivo e diligente trattamento conservativo, effettuato dai sanitari che hanno avuto in cura la Bertoli (la quale si è attenuta scrupolosamente alle prescrizioni che le erano state impartite), permangono alcune menomazioni funzionali, ormai stabilizzate e non emendabili, con un danno biologico permanente (comprensivo del pregiudizio estetico), pari al 4%.

La Corte ritiene che la misura indicata dal consulente (anche in assenza di rilievi sul punto da parte della parte appellata) sia adeguatamente rappresentativa della natura e dell'entità dei danni subiti, così come la valutazione del danno non patrimoniale temporaneo, per il quale, alla luce

della documentazione e dei criteri desunti dalla comune esperienza clinica, ha congruamente considerato un periodo di 35 giorni di invalidità totale, un periodo di 15 giorni di invalidità al 75%, un periodo di 35 giorni di invalidità al 50% e un periodo di 20 giorni di invalidità al 25%.

Ciò detto, in ordine ai criteri di liquidazione del danno, devono essere formulate, preliminarmente, alcune osservazioni di carattere generale.

Per ciò che concerne il danno biologico, esso costituisce una categoria autonoma di risarcimento che coesiste e si affianca all'eventuale danno patrimoniale *stricto sensu* in quanto non pregiudiziale correlato all'efficienza lavorativa e quindi alla capacità di reddito del soggetto lesso, rappresentando una lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale e risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato (cfr. Corte Cost. n° 485/1991, Cass. n. 3727 del 19.04.1998 e Cass. n. 8827 del 31.05.2003).

Come precisato dalle c.d. "sentenze gemelle" emesse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (le nri. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, così come desumibile dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 136 stabilisce che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiana e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito").

Nella nozione di danno biologico sono ricompresi, quindi, sia i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato, sia ogni aspetto concernente la efficienza morale, non necessariamente transiente, conseguente all'evento lesivo risarcibile al

senza dell'art. 185 c.p., allorché tale evento configuri un illecito penale, anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto sia desumibile da una presunzione di legge e, sussistendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato (cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e 7283 del 2003).

In particolare, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sopra menzionata, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde soltanto a mera esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. S.U. civ. n. 26972/2008).

Di conseguenza, l'attribuzione di distinte poste risarcitorie a titolo di danno biologico, di danno morale e di danno c.d. esistenziale (costituito, quest'ultimo, dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita della qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona e la cui autonoma configurazione deve ormai definitivamente considerarsi superata, come chiarito dai recenti approdi cui è pervenuta la Corte di Cassazione) costituirebbe fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento.

Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, senza ingiustificate duplicazioni), sarà compito del giudice procedente, ove necessario, ad un'adeguata "personalizzazione" del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto lesso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, anche questa Corte ritiene di doversi conformare, nella scelta tra i vari metodi valutativi enucleati dalle prassi giurisprudenziali (in mancanza di specifica disciplina legislativa sul punto), alle pronunce della Suprema Corte (si veda *ex plurimis* le sentenze nn. 11532/1998, 8344/98, 5271/95 e 2008/93).

secondo le quali occorre utilizzare un criterio che consideri il valore umano perduto, attraverso l'elaborazione di una tabella che, da un lato, contenga adeguatamente il rischio di difformi valutazioni in riferimento ad eventi lesivi che incidono in misura analoga sulla integrità della persona e, dall'altro, consenta di apprezzare idoneamente le circostanze del caso concreto che contribuiscono a connotare e differenziare la singola fattispecie.

La tecnica liquidatoria adottata, quindi, è quella del c.d. "punto tabellare", laddove il valore monetario da attribuire al punto varia in relazione sia del grado di invalidità permanente, che dell'età della parte lesa, attraverso l'utilizzazione di coefficienti che consentono una ampia differenziazione per ogni età, onde adattare la liquidazione all'effettivo valore perduto, che decresce al crescere dell'età del soggetto danneggiato.

Prevedendo il legislatore l'applicazione delle tabelle ministeriali soltanto in caso di lesioni micro-permanenti provocate da incidenti stradali (art. 139 cod. ass.), deve ritenersi che nel caso di specie trovino applicazione le c.d. Tabelle di Milano (con importi rivalutati al 2014), relative alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica, attualmente in uso presso il Tribunale di Milano, che sono state recentemente indicate dalla Suprema Corte come idonee a garantire l'uniformità di trattamento, essendo già ampiamente diffuse sul territorio nazionale, e alle quali, in applicazione dell'art. 3 Cost., è stata riconosciuta la generale valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. n. 12408 del 7.08.2011 e Cass. n. 14402 del 30 giugno 2011).

Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, tenuto conto dei *postumi permanenti accertati* (4%), dell'età di 62 anni che la parte lesa aveva all'epoca del sinistro, il danno non patrimoniale, nel suo complesso, va dunque equitativamente liquidato in valori attuali, in € 4.821,00, oltre la somma di € 6.000,00 a titolo di danno per *invalidità temporanea* (di cui euro 3.360,00 per 35 giorni di invalidità temporanea assoluta, euro 1.080,00 per 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.080,00 per 35

giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 400,00 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%), calcolando euro 98,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, per una somma complessiva di € 11.421,00.

Tale somma è da ritenersi congrua, senza ulteriori ritocchi, in relazione alla natura e alla gravità delle diverse componenti del danno non patrimoniale del danno in concreto subito da Bertoli Maria Enrica, alla luce degli accertamenti peritali.

L'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno decurtato del 30% in ragione del concorso di colpa sopra ravvisato - e quindi pari ad € 7.994,70 - se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della stipulazione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene lesso.

Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore vicino all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione; ciò in quanto nel debito di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento della utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.

Tale "interesse" va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 1712/96 (ribadito da Cass n. 12262/87) sulla "summa capitale" rivalutata di anno in anno.

Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, a partire dal

danno complessivamente subito e liquidato in valori attuali, si determina il "danno iniziale", inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro (pari ad € 6.874,20 applicando un indice di devaluazione di 0,86). Questo viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.

La somma complessivamente ottenuta ammonta pertanto ad € 9.476,89 (di cui € 1.482,20 per interessi legali dal momento del sinistro alla data della sentenza) che corrisponde, quindi, al danno da risarcire a Bertoli Maria Enrica.

Al pagamento della somma così determinata va condannato il Comune di Castelvetrano che, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, dovrà corrispondere all'appellante Bertoli Maria Enrica anche gli interessi legali dal giorno della liquidazione (ossia della decisione) all'effettivo soddisfo.

7. Le spese dei due gradi di giudizio, sostenute dall'appellante e liquidate come in dispositivo, seguono il principio di soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Castelvetrano per due terzi, stante il ridimensionamento delle pretese della parte attrice. A carico del Comune appellato vanno poste definitivamente e per intero le spese di consulenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando,

in accoglimento dell'appello proposto da Bertoli Maria Enrica contro la sentenza n. 202/2010 resa dal Tribunale di Marsala - sezione distaccata di Castelvetrano in data 29.11.2010, condanna il Comune di Castelvetrano a corrispondere a Bertoli Maria Enrica la somma di € 9.476,89, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;

dichiara compensata per un terzo le spese processuali del primo grado di giudizio e, per l'effetto, condanna il Comune di Castelvetrano al pagamento in favore di Bertoli Maria Enrica della restante somma, pari ad €

2.368,34, oltre spese generali (15% sul compenso), IVA e CPA come per legge, se dovute;

dichiara compensata per un terzo le spese processuali del secondo grado di giudizio e, per l'effetto condanna il medesimo Comune al pagamento di favore di Bertoli Maria, Enrica della restante somma, pari ad € 2.518,00, oltre spese generali (pari al 15% sul compenso), IVA e CPA come per legge, se dovute;

pone a carico del Comune di Castelvetro le spese di consulenza.

Così deciso a Palermo, il 16 luglio 2015

Il Cons. estensore

Dott.ssa Tania Moneta
Tania Moneta

Il Presidente

Dott. Guido Librino

Guido Librino

Il Funzionario Giudiziario
Zimani Maria

Zimani Maria

Deposita nella cartella della 1^a Sezione Civile
alla Corte il 16 SET. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Zimani Maria
Zimani Maria

Libero Consorzio Comuni di Trapani



Città di Castelvetro

Ufficio Legale e Contenzioso
Piazza Umberto I°, 5
(Tp)
Tel. 0924-909210 / 0924-909257
Apertura al pubblico:

Ricevuta in originale
17/8/15
Selillante

91022 Castelvetro

Telefax: 0924-904244

- Apertura al pubblico: il lunedì e il mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 previo appuntamento

Coordinatore Avv. Francesco Vasile

E-mail: fvasile@comune.castelvetro.tp.it
Pec: fvasile@pec.comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: BERTOLI MARIA ENRICA c/ COMUNE CASTELVETRO -
Corte di Appello - R.G. n. 834/2011 - Sentenza n. 1298 del 15/07/2015.

**AL SIGNOR SINDACO
SUA SEDE**

Pregiatissimo Signor Sindaco,

con riferimento alla causa in oggetto, trasmetto copia della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in parziale accoglimento (70%) del gravame a suo tempo promosso dalla sig.ra Bertoli Maria Enrica avverso la sentenza n. 202/2010 del 29.11.2010, resa dal Tribunale di Marsala - Sezione distaccata di Castelvetro.

Sulla scorta dell'accertamento di fatto compiuto dal Collegio nella ricostruzione dell'evento dannoso, si ritiene di meglio valutare l'eventuale proponibilità dell'ulteriore mezzo di impugnazione (ricorso per Cassazione), risultando la suddetta decisione non perfettamente conforme all'orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine al sindacato rimesso al Giudice di merito sulla esclusiva e/o concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo, sì come sollevato dall'appellata A.C. anche in sede di redazione e deposito della memoria di cui
all'art. 190 CPC.

Prot. gen. n. _____ del _____ prot. di sez. n. 1443/leg. 11 Settembre 2015

Nelle note di una più attenta disamina della vicenda impugnatoria, è necessario attivare il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Cordiali,

Avv. Francesco Vaglio



Regione Siciliana
Provincia Regionale di Trapani

ALL. "B"



Città di Castelvetrano
Selinunte

III^o COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Prot. n° 40608 del 5.12.15

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: **Proposta di deliberazione** del C.C. "Sentenza n. 1298/2015 emessa dal Tribunale dalla Corte di Appello di Palermo. BERTOLI MARIA ENRICA c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio;

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA III C.C.P.

Con verbale n. 81 del 04/11/2015

Presenti i Consiglieri: La Croce Bartolomeo, Piazza Maurizio, Sciacia Pietro.

Assenti i Consiglieri: Barresi Piero, Bertolino Tommaso, Calamia Pasquale, D'Angelo Piero, Vaccara Antonino e Zaccaro Giuseppe.

Dopo avere esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, vota come segue:

- Il Consigliere Piazza rinvia la votazione in Consiglio Comunale;
- I Consiglieri Sciacia e La Croce votano favorevole.

Il Presidente della III C.C.P.
Sciacia Pietro



Città di Castelvetrano
Comune
VI COMMISSIONE CONSILIARE

Handwritten signature/initials

Affari Generali - Organizzazione Amministrativa e Tecnica degli Uffici, Personale, Affari Legali e Contenzioso, Corpo Vigili Urbani, Decentrato e Servizi demografici - Condizione femminile
A.A.A.A.

Prot. Presidenza n° 298 del 04.11.2015

**Al Presidente del Consiglio
SEDE**

Oggetto: Proposta di deliberazione avente per oggetto: Sentenza n. 1298 del 2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. Bertoli Maria Enrica c/o Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio

**ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI
LA COMMISSIONE**

Con verbale n. 67 del 04.11.2015

- CONSIGLIERI PRESENTI: ACCARDO, BERLINO, CIRIALE, DI BELLA, ETIOPIA, LO PIANO RAMETTA, SALADINO, SCIACIA;
- CONSIGLIERI ASSENTI: LA GROCE.

La commissione, dopo l'esame della proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 1298 del 2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. Bertoli Maria Enrica c/o Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio", si esprime come segue:

I Consiglieri: BERLINO, ETIOPIA, SALADINO e SCIACIA si esprimono favorevolmente
Il Consigliere CIRIALE rinvia il suo parere in sede di Consiglio Comunale, unitamente ai Consiglieri ACCARDO, DI BELLA e LO PIANO RAMETTA che si esprimeranno dopo opportuno confronto col proprio gruppo politico.

Il Segretario della VI C.C.P.
geom. Giuseppe Clemente

Handwritten signature of Giuseppe Clemente



all. n. 3

COMUNE DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 118/2015 del 27/10/2015 Prot. 125

**AL Segretario Generale
Dr. Livio Elia Maggio
SEDE**

PARERE sulle deliberazioni da adottare del Consiglio Comunale.

Proposta di delibera dell'Ufficio Legale.

Oggetto: Sentenza n. 1298/2016 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Bertoli Maria Emma c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Il Collegio dei Revisori:

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilità - art. 88 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole e di prenotare la somma pari ad euro 17.251,44 all'approvando Bilancio 2015.

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289.

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Mag. Maria Nastasi (Presidente)

Dr. Angela Nastasi (Componente)

Dr. Giacomo Elia (Componente)

Art. "E"

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 23/11/2015

OGGETTO: DEBITO F.B. SENTENZA N. 1298/2015

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	440	X	
2	MARTINO FRANCESCO	415	X	
3	CAFISO VINCENZO	373		AST.
4	BARRESI PIERO	350	X	
5	PERRICONE LUCIANO	331		AST.
6	VACCARA ANTONINO	284		
7	GIURINTANO NICOLA	251		
8	LO PIANO RAMEITA GIANPIERO	247	X	
9	CURIALE GIUSEPPE	232		
10	CALAMIA PASQUALE	232		
11	LA CROCE BARTOLOMEO	230		
12	ZACCONE GIUSEPPE	229		
13	DI BELLA MONICA	229		
14	ACCARDO GAETANO	224		
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221	X	
17	BERTOLINO TOMMASO	208	X	
18	VACCARINO SALVATORE	208	X	
19	SCIACIA PIETRO	201	X	
20	ADAMO ENRICO	196		
21	DI MAIO GIUSEPPE	187		
22	VARVARO GASPARE	186		
23	BONSIGNORE FRANCESCO	186		AST.
24	SALADINO GIACOMO	173	X	
25	CARACCIOLI BARTOLOMEO	153	X	
26	ETIOPIA GIUSEPPA	151	X	
27	PIAZZA MAURIZIO	141		
28	SILLITTO MARIA	132	X	
29	AGATE VINCENZO	129		
30	GIANNI MIGNI FRANCESCO	126	X	

14 3